

## Associazione 'Amici dell'Istituto Nazionale per la Grafica'

### Statuto

#### *Art. 1. – Denominazione e sede*

1. E' costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, l'Associazione “Amici dell'Istituto Nazionale per la Grafica”, di seguito denominata Associazione.
2. L'Associazione riunisce studiosi, collezionisti e amatori di grafica, che desiderano promuovere e valorizzare il patrimonio grafico, fotografico e multimediale dell'Istituto Nazionale per la Grafica, di seguito denominato Istituto.
3. L'Associazione ha sede legale in Roma, in Palazzo Gomez Silj in via della Croce n. 78/a presso lo studio del Prof. Francesco Piccolo Staderini.

#### *Art. 2. – Finalità*

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e svolge attività di promozione e utilità sociale.
2. Scopo dell'Associazione è la promozione delle attività culturali svolte dall'Istituto, mediante:
  - sostegno alle attività istituzionali ed alle iniziative collegate alla missione nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio dell'Istituto;
  - promozione di donazioni e raccolta di mezzi finanziari, attraverso iniziative allo scopo, per contribuire all'acquisizione di opere d'arte per l'Istituto, al restauro e alle attività espositive, didattiche ed editoriali promosse dall'Istituto, anche in collegamento con enti ed organizzazioni similari italiane o estere;
  - sviluppo di rapporti con associazioni similari in Italia e all'estero;
  - accoglienza dei visitatori, in occasione di mostre ed altri eventi culturali, e per le attività didattiche e di *atelier*.

#### *Art. 3. – Attività strumentali, accessorie e connesse*

1. L'Associazione per il miglior perseguimento dello scopo sociale può in particolare:
  - stipulare convenzioni con l'Istituto e/o con altre associazioni, istituti culturali, enti pubblici operanti nel medesimo settore;
  - promuovere autonomamente iniziative in campo culturale e di attività sociale, in armonia con le finalità espresse nel presente Statuto, e con la missione dell'Istituto.
2. Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità, rispettose della dignità della persona e volte a favorire l'integrazione sociale e la diffusione della cultura tra i giovani.
3. Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

#### *Art. 4. – Partecipazione all'Associazione*

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione persone fisiche, istituzioni, enti, fondazioni, associazioni sia riconosciute che non, aziende e organizzazioni, italiani e stranieri che accettano gli articoli dello Statuto e della regolamentazione interna dell'Associazione, e che condividono i principi e gli scopi dell'Associazione stessa.
2. I soggetti che partecipano alla costituzione dell'Associazione sono iscritti di diritto come soci ordinari.

*Art. 5. - Soci*

1. I soci si distinguono in:
  - **soci ordinari**: le persone fisiche maggiori di età nonché le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non riconosciute che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio. I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La qualità di socio è subordinata al pagamento annuale della quota sociale;
  - **soci sostenitori e benemeriti**: sono i soci ordinari che corrispondono all'Associazione, oltre la quota sociale, contributi di particolare rilevanza, nelle forme e per le entità stabilite dal Consiglio direttivo;
  - **soci juniores**: sono persone fisiche, di età inferiore a venticinque anni, che corrispondono una quota annua pari al terzo della quota dei soci ordinari. Non hanno diritto al voto, ma godono degli stessi benefici e svolgono le stesse attività dei soci ordinari.
2. L'Assemblea può nominare **soci onorari** persone fisiche che si siano distinte per meriti particolari nel campo dell'arte grafica, fotografica e multimediale. I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono tenuti al pagamento delle quote sociali.
3. Il **Direttore dell'Istituto** è socio di diritto, partecipa con diritto di voto all'Assemblea e al Consiglio direttivo, ma non è eleggibile alle cariche sociali.
4. Il numero dei soci è illimitato.

*Art. 6. – Diritti e doveri dei soci.*

1. I soci ordinari hanno diritto di voto per le elezioni degli organi sociali.
2. Tutti i soci sono eleggibili alle cariche sociali, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, nonché i diritti di informazione e controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto.
3. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestate in forma volontaria e gratuita dai propri soci.
4. Il socio che, su delibera degli organi sociali, svolga particolari attività a favore dell'Associazione ha diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.
5. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto dello Statuto e delle linee programmatiche emanate.

*Art. 7. – Benefici per i soci*

1. L'Associazione concorda con l'Istituto un calendario annuale di eventi riservati agli Amici dell'Istituto Nazionale per la Grafica. In occasione dell'**Assemblea ordinaria** di approvazione del bilancio l'Associazione concorda con l'Istituto l'organizzazione della Festa degli Amici dell'Istituto Nazionale per la Grafica.
2. I soci sono invitati a tutte le manifestazioni, mostre ed eventi culturali organizzati dall'Istituto.
3. Ai soci ordinari è assegnata ogni anno una pubblicazione dell'Istituto.
4. L'Associazione può concordare con l'Istituto, volta per volta, le modalità per l'assegnazione ai soci di stampe con tiratura riservata, eseguita dai torchi dell'Istituto.

*Art. 8. – Recesso ed esclusione del socio*

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
2. Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dallo Statuto, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione stessa.
3. L'esclusione del socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è comunicata per lettera assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione ed è ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.
4. I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, per recesso o esclusione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno diritti sul patrimonio dell'Associazione.
5. La perdita della qualità di socio comporta automaticamente la decadenza dalle cariche eventualmente ricoperte nell'Associazione.
6. Il Consiglio direttivo procederà ogni anno alla revisione delle liste dei soci.

*Art. 9. – Organi sociali*

1. Gli organi dell'associazione sono:
  - **l'Assemblea dei soci;**
  - **il Consiglio direttivo;**
  - **il Presidente**
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a totale titolo gratuito.

*Art. 10. – Assemblea dei soci*

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione.
2. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota; i soci onorari e i soci juniores non hanno diritto di voto.
3. I soci hanno diritto di farsi rappresentare all'Assemblea, delegando altro socio, che non faccia parte del Consiglio direttivo.
4. L'Assemblea dei soci è convocata almeno due volte all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice, o per posta elettronica, ai soci, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

5. L'avviso di convocazione contiene l'**ordine del giorno** dei lavori e la comunicazione della sede ove si tiene la riunione. L'avviso sarà pubblicato sul **sito internet** dell'Associazione.
6. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che venga richiesto dal Consiglio direttivo, o da almeno un decimo dei soci.
7. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
8. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
9. L'Assemblea ordinaria, con la maggioranza dei presenti e rappresentanti con delega:
  - elegge il Consiglio Direttivo, previa deliberazione del numero dei componenti di esso;
  - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  - approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;
  - nomina i soci onorari;
  - ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
  - ratifica la nomina di soci eventualmente cooptati dal Consiglio direttivo nel Consiglio stesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3;
  - approva il programma annuale dell'Associazione, sulla base del rapporto presentato dal Consiglio direttivo.
10. L'Assemblea straordinaria:
  - approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  - scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
11. Le deliberazioni delle Assemblee sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione.
12. Le discussioni e le deliberazioni delle Assemblee sono riassunte in un **verbale** che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su **apposito registro**, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

#### *Art. 11. – Consiglio direttivo*

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, eletto dall'Assemblea ogni tre anni, e composto da un numero variabile da **tre a undici membri**, deliberato dalla stessa.
2. Fa parte di diritto del Consiglio direttivo il Direttore dell'Istituto.

3. Il Consiglio, in caso di vacanza di quelli eletti, può cooptare a propri componenti altri soci, la cui nomina va sottoposta a ratifica dell'Assemblea.
4. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso.
5. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Il Consiglio direttivo:
  - elegge il Presidente, nella prima riunione da tenersi subito dopo la propria costituzione,
  - compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
  - redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
  - ammette nuovi soci;
  - delibera annualmente l'ammontare delle quote sociali, e l'eventuale riduzione o esonero dal pagamento per i soci che prestano servizio di volontariato;
  - delibera annualmente le forme e le entità dei contributi corrisposti dai soci sostenitori e dai soci benemeriti;
  - delibera l'esclusione dei soci, salva la successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 10 dello Statuto;
  - delibera in ordine agli accordi con l'Istituto, o con altre associazioni ed enti, di cui agli articoli 3 e 7.
7. Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
8. Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: **il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso.**

*Art. 12. – Presidente e Vice Presidente*

1. Il **Presidente** dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due volte. Rappresenta l'Associazione e sovrintende all'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo. Può delegare, con l'accordo del Consiglio direttivo, atti di gestione a persone di sua fiducia, scelte tra i soci.
2. Il **Vice Presidente** dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due volte. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente ne assume pro-tempore le funzioni su delibera del Consiglio direttivo.

*Art. 13 – Tesoriere*

1. Il **Tesoriere** provvede alla tenuta dei conti dell'Associazione e predispone annualmente il bilancio consuntivo, il preventivo e il rendiconto economico, che sottopone all'approvazione del Consiglio direttivo in vista della presentazione all'Assemblea.

2. Il tesoriere compie ogni atto ordinario di carattere finanziario.

*Art. 14. - Fondo*

1. Per il conseguimento dei fini che si propone, l'Associazione costituisce un fondo così formato:
  - dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo;
  - dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti dai soci o da persone o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione;
  - da iniziative promozionali.
2. L'importo delle quote associative va versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con i principi e gli scopi dell'Associazione di cui al presente Statuto e con le leggi dello Stato potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

*Art. 15. - Bilancio*

1. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'Assemblea.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese, entro la data del 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale..
3. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese, entro il 30 novembre dell'anno precedente.
5. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

*Art. 16. – Modifiche statutarie*

1. Lo Statuto è modificato dall'Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con i principi e gli scopi sociali e con le leggi dello Stato.

*Art. 17. - Scioglimento dell'Associazione*

1. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.
3. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di aventi finalità simili.

*Art. 18. – Disposizioni finali*

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.